

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf (2006/2007)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Dott. Costantino SALVATORE	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Nicola Arcasenza,

nella riunione, tenuta in Roma il 21 dicembre 2006, ha adottato le decisioni, i cui dispositivi, qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. MARCO PACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 51/C del 21 giugno 2005)

La Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Signor Marco Pacenza, in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al ricorrente ad anni tre e dispone restituirsi la tassa versata.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL' ART. 22, COMMA 1, LETT. b), CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALL'INCOMPATIBILITA' A CARICO DEL DOTT. ANTONIO GUASTONI

La Corte Federale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

3. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 1, LETT. c) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL'ASSOCIATO ANTONIO DATTILO PER LA TUTELA DEI DIRITTI SPORTIVI E ASSOCIATIVI

La Corte Federale decidendo sul ricorso come sopra proposto dall'associato A.I.A. Sig. Antonio Dattilo lo respinge e dispone l'incameramento della tassa versata.

4. RICORSI EX ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. DEGLI ASSOCIATI SIG. LAVAGNINI GIULIANO E SIG. MORETTI MORENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DELL'A.I.A. DI SOSTITUZIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE

La Corte Federale decidendo sui ricorsi come in epigrafe proposti dai Sig.ri Giuliano Lavagnini e Moreno Moretti, li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

5. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIGNOR CARMELO TRIPODI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 10/C del 13-09-2006)

La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività.

6. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Giuseppe ZECCA;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Giuseppe ZECCA.

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Roberto DE PONTE
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Roberto DE PONTE.

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Endrio BATTISTI.
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Endrio BATTISTI.

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Annunziato LISCIOTTO.
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Annunziato LISCIOTTO.

7. RICHIESTE DI PARERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI

La Corte Federale, dopo l'illustrazione da parte dei relatori, ha formulato, in merito alle istanze dei sottonotati tesserati, i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatori

Vincenzo CALICCHIA (istanza reiterata):

la Corte Federale,

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore CALICCHIA Vincenzo, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 25 marzo 2008;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Vincenzo CALICCHIA.

Antonio SOLARE:

la Corte Federale,

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore SOLARE Antonio, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2007;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso, della giovane età del calciatore e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Antonio SOLARE.

Luciano SCOLLA:

la Corte Federale,

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore SCOLLA Luciano, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30 ottobre 2007;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze emerse dagli atti e delle circostanze rilevanti;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Luciano SCOLLA.

calciatori

Francesco IACONIS – Francesco SOLOPERTO – Francesco GIANNOCCARO – Daniele NUCCIO – Rocco STEFANINI – Pasquale COLELLA – Ivan DARRA – Andrea ROMANO – Federico CERUSO – Emanuele MARIGLIANO – Stefano FIRICANO – Elisabetta BURLANDO – Gianluca NURCHIS – Alessandro RUZZA – Agostino ROSSI – Emanuele DEFENDI – Teodoro FAELLA – Vittorio IEMME – Giuseppe NUZZI – Mauro LUPIDI – Mirko PORCARELLI – Pietro RAGO – Onofrio PRISCO – Stefano SIPONE – Tristano VALLE – Marco FARAONI – Francesco CORSI – Fabio ROFFI – Antonio MASTANDREA – Graziano FRATANTONIO – Gaetano CIPITÌ – Yuri POZZI – Alessandro FIORAVANTI – Daniele MAURINI – Marco PALAZZO – Luigi ANNECCHIARICO – Massimo MORREALE RANDAZZO – Simone MARTORELLA – Giuseppe SORACE – Giacinto MURACA – Maurizio PIRRELLO – Mirko BECCACCIOLI – Davide CASTAGNA – Riccardo GARUGLIERI – Nobile PARMIGIANO – Giovanni Battista GULLO – Sergio GUIDO – Vlad VALENTIN – Francesco BRANCACCIO – Gezim CAKA – Sabatino DELLA MARCA – Giovanni CARUSO – Aurelio ANDREOLI – Remo MARCHELLI – Federico SAVIA

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Santo PATTI – Domenico ANNECCHIARICO – Nicola MONTUORI – Gianluca ROCCHI –
Lorenzo PULITI – Fabio DE LUCA – Santo RESTIVO

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Leonardo NETTIS – Luca MODUGNO – Cristiano GIGLI – Diego Antonio GUADAGNO –
Maurizio BOCCHETTI (istanze reiterate)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

tecnici

Francesco LAZAZZARA (arbitro)

sfavorevole, in quanto la fattispecie non rientra tra quelle di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alfonso LAMBERTI (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

dirigenti

Raffaele GENTILE

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 22 dicembre 2006

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luca Pancalli)